



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

EX UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI

Via Catullo, 17 – 65100 Pescara
Tel. 085/7672833-Fax: 085/7672932-7672813
e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it
Pec: servizio.pam@pec.regione.abruzzo.it

PESCARA, 31 AGO. 2015

Prot. n. RA 219749
Riferimento:

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
COLTIVATORI DIRETTI
Via Po, 113
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Viale Bovio, 85
65124 PESCARA

ALLA CONFEDERAZIONE PRODUTTORI
AGRICOLI
Via Aterno, 256
65128 PESCARA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
AGRICOLTORI D'ABRUZZO
Via Stradonetto, 42 (Pal. Caldora)
65128 PESCARA

AI PRIMI ACQUIRENTI RICONOSCIUTI
LORO SEDI

AI SERVIZI TERRITORIALI PER
L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST,
ABRUZZO OVEST, ABRUZZO SUD
LORO SEDI

VIA PEC

OGGETTO: *nota esplicativa in materia di regime Post quote latte: obblighi dei primi acquirenti e dei produttori*

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

Come è noto, con il 31 marzo 2015 è terminato il Regime delle Quote latte e con esso sono venuti meno una serie di condizioni ed adempimenti amministrativi correlati alla gestione del regime, con particolare riferimento alla contabilizzazione del latte commercializzato.

A partire dal 1° aprile 2015, la raccolta dei dati sul latte commercializzato, finalizzata esclusivamente al monitoraggio della produzione, è effettuata sulla base dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013).

Le disposizioni nazionali per l'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni obbligatorie da effettuare nel settore del latte ai sensi del richiamato articolo 151 del reg. (UE) n. 1308/2013 sono state emanate con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito anche MIPAF) 7 aprile 2015 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115, del 20 maggio 2015).

Con la presente nota informativa, pertanto, si riassumono i principali obblighi posti a carico degli acquirenti in materia di comunicazioni dei quantitativi di latte crudo loro consegnati mensilmente dai produttori, nonché da altri conferenti.

Unitamente alla presente si allega, inoltre, il modello di richiesta di riconoscimento di "Primo acquirente" da indirizzare alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole – Via Catullo, 17 – 65127 PESCARA.

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (E) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU serie L, n. 347 del 20/12/2013), ed in particolare l'articolo 151;*
- *Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1 giugno 2010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU serie L, n. 135 del 2/06/2010);*

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

- *Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU serie L, n. 300 del 18/10/2014);*
- *Decreto ministeriale n. 2337, del 7 aprile 2015 recante “Modalità di applicazione dell’articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*

2 CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE

Il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ha stabilito che il regime di contenimento della produzione di latte (regime quote latte) si applica fino al 31 marzo 2015. Pertanto, il latte ed i prodotti lattiero caseari commercializzati dopo tale data non sono assoggettati ad alcun meccanismo di contenimento della produzione e **tutti gli agricoltori possono produrre latte senza alcuna limitazione quantitativa.**

L’articolo 6 dello stesso regolamento ha fissato per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari la campagna di commercializzazione dal **1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.** Pertanto, conformemente a quanto previsto dal DM n. 2337/2015, la prima campagna produttiva 2015/2016 avrà una durata pari a 15 mesi, dal 1 aprile 2015 al 30 giugno 2016.

3 DEFINIZIONI

3.1 PRIMO ACQUIRENTE

Per “primo acquirente” si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte direttamente dai produttori per sottoporlo a raccolta, a trattamento/trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione, o cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.



DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

3.2 PRODUTTORE DI LATTE

Il soggetto individuato ai fini contabili-fiscali come percettore diretto del corrispettivo della cessione del latte, indipendentemente dal tipo di contratto associativo rilevabile nell'ambito dell'impresa agricola.

L'azienda agricola è identificata attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato

3.3 CONSEGNE

Qualsiasi consegna di latte, **ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario**, da parte di un produttore ad un acquirente riconosciuto, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti o un terzo.

3.4 VENDITE DIRETTE

Qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari.

Si configura il caso di vendita diretta anche nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in "conto lavorazione", quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo.

In altre parole, soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di "consegna" con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.

3.5 SERVIZI TERRITORIALI PER L'AGRICOLTURA (STA)

In virtù delle deliberazioni della Giunta regionale 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo sono stati soppressi ed in loro sostituzione sono stati istituiti i Servizi Territoriali per l'Agricoltura (STA) Abruzzo Est, Abruzzo Ovest ed Abruzzo Sud. I bacini territoriali di riferimento dei suddetti STA sono individuati così come di seguito specificati:

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

3.5.1 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO EST
Province di Teramo e Pescara

3.5.1 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO OVEST
Provincia di L'Aquila

3.5.1 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA (STA) ABRUZZO SUD
Provincia di Chieti

4 RICONOSCIMENTO DEGLI ACQUIRENTI

In base alla normativa vigente, le ditte che intendono svolgere l'attività di primo acquirente devono essere preventivamente riconosciute dalla Regione nella quale è ubicata la propria sede legale ove sono rese disponibili le scritture contabili.

Gli acquirenti riconosciuti ai sensi della legge n. 119/2013 (regime quote latte), non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale n. 2337/2015, continuano a mantenere il riconoscimento già valido.

La richiesta di riconoscimento deve essere presentata, almeno 30 giorni prima dell'inizio attività, alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio (Abruzzo est/sede di Teramo), (Abruzzo ovest/ sede di Avezzano), (Abruzzo sud/sede di Chieti) – di seguito denominati anche Servizi Territoriali - utilizzando l'apposito **MODELLO "A" – Primo Acquirente**", unitamente al **MODELLO "B" – Attivazione utenza SIAN**.

Il riconoscimento è subordinato al rispetto e alla sussistenza dei requisiti individuati dal *Decreto ministeriale n. 2337, del 7 aprile 2015*, di seguito riassunti:

- a) comprovare la propria qualità di commerciante;
- b) disporre di locali in cui l'Autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali e contabili;
- c) disporre del collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti che operano previa apposita richiesta ad AGEA e possono consultare i dati dei propri associati;



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

d) disporre, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

e) impegnarsi a:

e.1. eseguire le registrazioni, per ogni conferente, dei quantitativi di latte vaccino crudo consegnate e trasmettere mensilmente le informazioni relative al latte raccolto, compreso il tenore di materia grassa, attraverso il servizio telematico SIAN;

e.2. aggiornare la contabilità di magazzino, i registri, i documenti commerciali ed amministrativi (esempio: certificati di analisi della materia grassa) assicurandone la conservazione per almeno tre anni e la messa a disposizione della stessa documentazione per l'esecuzione dei controlli;

e.3. comunicare alla Regione ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale, alle proprie sedi, all'adesione o recesso da una Associazione/Organizzazione di acquirenti al fine di consentire l'attivazione delle verifiche circa il mantenimento dei requisiti di cui sopra.

Il Servizio Territoriale, in ragione della propria competenza territoriale, provvede, previa istruttoria, al rilascio del riconoscimento dell'attività di Primo acquirente con determinazione dirigenziale ed attribuisce all'istante un codice univoco a livello regionale costituito dalla sigla del Dipartimento (DPD), dalla codifica del Servizio Territoriale di riferimento (024 – 025 – 026 rispettivamente per STA EST, STA OVEST e STA SUD), dal numero della determinazione dirigenziale di riconoscimento e dall'anno di riferimento della stessa determinazione. Es di codice univoco: **DPD024/01/2015.**

Lo stesso Servizio regionale che rilascia il riconoscimento di attività di Primo acquirente aggiorna la banca dati – anagrafica acquirenti - del SIAN indicando anche la persona incaricata dall'acquirente per l'accesso allo stesso SIAN e completa il procedimento di riconoscimento con la richiesta al SIAN di attivazione della relativa utenza.

Il riconoscimento resta valido anche in caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica regolarmente comunicata ai Servizi Territoriali competenti per territorio, previa verifica da parte degli stessi Servizi Territoriali del mantenimento dei requisiti di cui sopra.

Qualora il Primo acquirente non acquisti latte da produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto ed il competente Ufficio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca registra l'avvenuta decadenza nell'apposito albo tenuto nel SIAN, di cui al comma 6, dell'articolo 3 del decreto 7 aprile 2015



DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

I riconoscimenti, le revoche ed i mutamenti della conduzione o della forma giuridica sono registrati nell'albo di cui sopra che è pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.

5 ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRIMI ACQUIRENTI

I primi acquirenti riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione, ovvero per cederlo ad una o più imprese che trattano o trasformano il latte o altri prodotti lattiero-caseari.

- a. Nel corso di ogni campagna di commercializzazione, gli acquirenti riconosciuti sono tenuti all'aggiornamento del registro telematico tenuto nel SIAN (registro di consegna) per le finalità di cui all'art. 151 del regolamento n. 1308/2013 e sono tenuti a registrare almeno le seguenti informazioni:
- Estremi identificativi del produttore conferente e dell'azienda di produzione;
 - Quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore;
 - Indicazione del tenore di materia grassa del latte consegnato mensilmente da ogni produttore.

Ai fini della corretta gestione del registro di consegna si precisa quanto segue:

- ❖ Per le aziende censite nell'ambito del precedente "regime quote latte" (aziende storiche), già in possesso di un numero di matricola SIAN, il caricamento del produttore conferente da parte dell'acquirente è effettuato recuperando i dati dell'anagrafe di settore;
 - ❖ Per le aziende storiche prive di un numero di matricola SIAN, il caricamento del conferente è effettuato tramite il CUA e l'ubicazione del centro aziendale (stalla principale) dello stesso conferente;
 - ❖ Per le aziende "nuove" non ancora censite, il caricamento del conferente è effettuato attraverso la funzionalità di censimento provvisorio, previa costituzione da parte dello stesso conferente del relativo fascicolo aziendale, in assenza del quale il caricamento non potrà essere validato.
- b. Sul latte consegnato, i primi acquirenti effettuano mensilmente due prelievi ai fini della determinazione del tenore di grasso; per le aziende ubicate in zona di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3, nonché ai sensi del regolamento (UE) n. 1350/2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.



DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

- c. Entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, i primi acquirenti effettuano attraverso la banca dati del SIAN la registrazione di tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistato direttamente dai produttori nel mese di calendario precedente (*dichiarazione mensile*), con l'indicazione certificata del tenore di materia grassa.
- Le registrazioni e le dichiarazioni mensili sono certificate mediante l'apposizione della firma digitale da parte degli stessi primi acquirenti.
- Le registrazioni e dichiarazioni mensili possono essere rettifiche dai primi acquirenti entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di comunicazione.
- d. Entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione, cioè entro il 30 luglio di ogni anno, i primi acquirenti registrano anche gli eventuali quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza e sottoscrivendo le relative dichiarazioni con firma digitale.
- e. Dopo il 15 agosto (scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di giugno) è disponibile sul SIAN la stampa della *dichiarazione annuale* che riporta tutti i quantitativi di latte dichiarati mensilmente per ciascun conferente.
- f. La suddetta dichiarazione annuale deve essere stampata dai primi acquirenti entro il 30 settembre successivo e, controfirmata dai singoli produttori conferenti, deve essere tenuta dall'acquirente e messa a disposizione per i controlli di legge.

6 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Come è noto, il latte raccolto presso i produttori conferenti, durante il trasporto verso il primo acquirente, deve essere accompagnato da idoneo documento di trasporto, così come previsto dall'art. 21 del DPR n. 633/1972 e dal DPR n. 472/1996.

L'AGEA ha precisato che *"il registro di consegna"* di cui all'art. 12 del DM n. 11633 del 31 luglio 2003, già in uso con l'ex Regime quote latte, può assolvere la stessa funzione del documento di trasporto, anche se non vidimato, purchè ogni suo foglio numerato progressivamente, contenga i dati della fornitura, sia inviata al cliente intestatario, unitamente alla merce, ovvero separatamente, entro lo stesso giorno.



DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

7 ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRODUTTORI

In base alla normativa vigente, ogni azienda di produzione di latte vaccino deve:

- a. Aggiornare il proprio fascicolo aziendale;
- b. Effettuare consegne di latte solo a primi acquirenti riconosciuti il cui albo è pubblico ed è consultabile nel SIAN;
- c. In caso di vendite dirette, effettuare la dichiarazione annuale dei quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari prodotti, entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, cioè entro il 30 luglio di ogni anno, secondo le modalità di trasmissione delle dichiarazioni di fine periodo che comunicherà l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

8 CONTROLLI

Il decreto ministeriale n. 2337 del 7 aprile 2015 stabilisce che le Regioni, per ogni campagna di commercializzazione, effettuano i controlli al fine di verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette.

L'attività di controllo consiste in verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.

L'AGEA individua per ogni campagna di commercializzazione, che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, i primi acquirenti da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi.

Le Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo 5 maggio 2015, n. 339 e 27 maggio 2015, n. 403, hanno formulato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed hanno individuato in capo ai Servizi Territoriali per l'Agricoltura Abruzzo Est, Abruzzo Ovest, Abruzzo Sud, la competenza allo svolgimento delle verifiche in situ e in loco con conseguente applicazione delle sanzioni per le irregolarità individuate con riferimento alla sfera di competenza.

Al fine di uniformare l'attività di controllo, il competente Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca avrà cura di:

- coordinare l'attività in questione svolta dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura;
- assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

- monitorare l'attività dei primi acquirenti ed assicurarne il collegamento operativo con AGEA e SIAN anche per l'aggiornamento della contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette;
- irrogare le sanzioni amministrative per violazioni della normativa relativa agli obblighi della corretta presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (mensili e annuali), con applicazioni di sanzioni per le irregolarità individuate con riferimento alla sfera di competenza.

La presente nota esplicativa viene trasmessa a mezzo posta elettronica certificata agli Organismi in indirizzo ed inserita nelle pagine web della Regione, nell'area tematica agricoltura:
<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/>

RDF/rdf

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Rino DI FELICE

Il Dirigente

Dott. Franco LA CIVITA